CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI

A00021769/A0300C-01 12/06/17 CR

GC 02-18-02/1124/2017/X

13:18 9 GIU 2017

A01000 Praesidente del Consiglio regionale Mauro LAUS SEDE

ORDINE DEL GIORNO N. 1191

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula trattazione in Commissione

orma organica della magistra

Oggetto: Schema di Decreto legislativo recante la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57.

PREMESSO che il sistema giudiziario italiano si avvale della figura del giudice onorario, prevista all'art. 106, secondo comma della Costituzione Italiana che recita: "L'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" e che il deputato costituente Giovanni Leone defini come "funzione che si presta non come attività professionale, ma come una partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita", definizione che giustificava quindi il mancato riconoscimento di una retribuzione e di tutti i diritti propri dei lavoratori;

CONSIDERATO che di fatto si è andati oltre i limiti dell'occasionalità e i magistrati onorari sono, pertanto, diventati magistrati a tempo parziale o a tempo pieno, paradossalmente privati dei diritti propri dei lavoratori, ovvero magistrati precari a basso onorario:

RILEVATO che l'indipendenza economica del magistrato è fondamentale affinché possa essere imparziale, terzo ed indipendente, ma queste condizioni in Italia non sono mai state rispettate;

TENUTO CONTO che abolendo le magistrature onorarie si paralizzerebbe il sistema giudiziario, in quanto il numero di magistrati cosiddetti "togati" è insufficiente ad affrontare l'aumento di contenzioso, il che porta ad affidare ai magistrati onorari processi spesso di alta tecnicità, che prevedono un grande impegno non solo in aula, ma anche in termini di studio e preparazione delle cause:

CONSIDERATO che anche la Commissione Europea ha certificato l'anomalia italiana chiudendo nel giugno u.s. negativamente il caso EU Pilot 7779/15/EMPL, rilevando le seguenti criticità:

- mancato riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, in violazione della Direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro;
- mancato riconoscimento del congedo di maternità o a seconda del servizio prestato della Direttiva 2010/41/UE sulla parità di trattamento tra uomini e donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo;
- violazione della Direttiva 1999/70/Ce del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, in particolare della Clausola 5, punto 1, lett. a) dell'Accordo quadro, in quanto, a fronte della previsione di procedure concorsuali per il reclutamento di magistrati "di ruolo" per un numero di gran lunga inferiore ai ruoli effettivamente necessari a rispondere al carico di lavoro della magistratura italiana nel suo complesso, l'Italia

impiega dei magistrati onorari in modo reiterato, per svolgere funzioni sovrapponibili a quelle dei magistrati "di ruolo", in risposta a fabbisogni permanenti.

La direttiva europea 70/1999, infatti, impone ragioni obiettive per il ricorso al rapporto di lavoro a termine, che in Italia non sono rispettate con riferimento ai magistrati onorari (vale a dire che la violazione sta a monte nel ricorso al rapporto di lavoro a termine, non a valle nelle reiterate proroghe).;

TENUTO CONTO che a fronte di tali problematiche era indispensabile procedere ad una riforma del sistema di impiego della magistratura onoraria che garantisse il non venire meno del contributo di giudici onorari di tribunali, vice procuratori onorari e giudici di pace in servizio e risolvesse una volta per tutte le criticità insite nell'attuale impiego;

CONSIDERATO che con legge n. 57/2016 si è data vita ad una riforma che, al di là delle intenzioni, di fatto introduce fattori di inefficienza:

RILEVATO che il decreto attuativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ha attuato fedelmente la legge delega, mutuandone anche le criticità, in quanto la riforma si limita a trasformare tutti i magistrati onorari in lavoratori part-time, impegnati, però, solo sulla carta due giorni alla settimana (per altro senza limiti di orario). In realtà l'indicazione di due giorni lavorativi continua a essere un inganno: in base all'organico previsto (8000 unità), per continuare a coprire la produttività attuale, i magistrati onorari, seppure ufficialmente impegnati due giorni (art. 1 co. 3), per il resto della settimana saranno costretti a lavorare fuori dalle aule e dagli uffici per motivare le sentenze e studiare i fascicoli.

CONSIDERATO che il trattamento economico previsto (art. 23) ha come unico scopo imporre a tutti di cercare altre fonti di reddito, in quanto prevede una componente fissa della retribuzione (liquidata trimestralmente), che cambia irragionevolmente a seconda di quale attività sia svolta prevalentemente: pari a 16140 euro lordi, in caso di prevalenza dell'attività di udienza, di 12912 euro lordi in caso di prevalenza dell'attività svolta all'interno dell'ufficio per il processo. Alla retribuzione lorda dovranno essere sottratti oltre all'imposta sul reddito, anche i contributi da versare alla gestione separata INPS o alla Cassa Nazionale Forense. Tale disciplina entrerà in vigore per i magistrati onorari in servizio, tra tre anni: vale a dire che, tra tre anni, metà della giustizia italiana sarà amministrata da giudici retribuiti meno di mille euro al mese per continuare a lavorare, di fatto, a tempo pieno. Il Governo ha anche trasformato i dirigenti degli uffici in manager d'azienda, incaricandoli di stabilire a fine anno la misura variabile della retribuzione dei magistrati onorari (non superiore, al massimo, al 30 per cento della parte fissa, in funzione del raggiungimento di obiettivi). L'intera disciplina del trattamento economico avrà una ricaduta negativa sulla qualità del layoro e del servizio reso: se si retribuisce un layoratore a tempo pieno come un layoratore parttime, e lo si incentiva pure a raggiungere obiettivi di produttività, infatti, è inevitabile che il lavoratore farà il minimo sforzo per ottenere la massima retribuzione e guadagnarsi altrove il resto del reddito necessario. La riforma prevede, inoltre, che gli oneri previdenziali e assistenziali debbano essere calcolati in base alle condizioni previste per i lavoratori autonomi, per il resto i magistrati onorari continueranno ad essere di fatto lavoratori dipendenti.

TENUTO CONTO che in magistrati onorari non godranno di alcuna effettiva autonomia nello svolgimento del lavoro, in quanto costretti a due giorni di presenza sul posto di lavoro a settimana (dal momento che ad una retribuzione fissa non può che corrispondere una prestazione fissa) e sottoposti alle direttive dei dirigenti degli uffici e rimangono privi di tutela la malattia e la maternità (art. 25): la nuova disciplina prevede, infatti, l'astensione obbligatoria dal lavoro tipica dei lavoratori dipendenti, salvo non riconoscere alcuna indennità (la Commissione Europea ha già contestato il difetto di tutela della maternità e l'Italia non potrà difendersi definendo falsamente lavoratori autonomi i magistrati onorari).

RITENUTO che a fronte di queste incongruenze e ricadute negative - portate a titolo di esempio, in quanto non esauriscono le criticità che la riforma provocherebbe sull'operatività di tali preziosi magistrati e di conseguenza sul funzionamento della giustizia - si ritiene opportuno che si proceda ad una rivisitazione della norma

il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale

ad intervenire nei confronti del Governo per la modifica della riforma in esame, affinché si addivenga ad un impianto che dia una risposta concreta alle reali necessità connesse all'organizzazione ed al funzionamento del sistema giudiziario, tenendo in debito conto le istanze.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)